



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- Ai Signori Sindaci
- Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia

Loro Sedi

- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali c/o Comuni di:

Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Milazzo - Mistretta -
Patti - Rometta - Sant' Agata di Militello - Santa Teresa di
Riva - Taormina

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. - Adempimenti dei comuni.

In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ha richiamato l'attenzione dei comuni sui seguenti adempimenti, necessari ad assicurare il diritto di voto sia dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, sia dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell'Unione europea.

1) Voto dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia

➤ **Ricezione e trasmissione domande**

Come rappresentato nella circolare n. 10633/Area II del 29 gennaio scorso, i cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, entro il termine del 25 febbraio p.v., possono presentare domanda al comune di residenza per esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Gli utenti comunali dovranno trasmettere alla cennata Direzione Centrale, **entro il 12 aprile 2019**, tutte le informazioni contenute nei modelli utilizzati per le suddette domande; a tal fine è stato predisposto e reso disponibile nel portale "DAIT Servizi", all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>, l'applicativo "Elettori UE".



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Per l'accesso all'applicativo si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Entro il termine del 12 aprile p.v., oltre alle domande di cui sopra, e con il medesimo applicativo, dovranno essere verificate anche le informazioni relative a coloro che sono attualmente già iscritti nella lista aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in un comune italiano in occasione di precedenti elezioni europee; tali elettori, come è noto, possono esercitare il diritto di voto nel comune di attuale residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza presentare una nuova domanda. Tali informazioni, qualora già comunicate in occasione delle precedenti elezioni europee, sono ora rese direttamente disponibili nell'applicativo (evitando così la necessità del loro inserimento).

Tali informazioni, qualora già comunicati in occasione delle precedenti elezioni europee, sono ora rese direttamente disponibili nell'applicativo (evitando così la necessità del loro reinserimento).

Sono inoltre a disposizione, per la gestione dei diversi alfabeti, tastiere virtuali appositamente costituite con differenti set di caratteri. Per i comuni che avessero ricevuto un numero consistente di modelli di domanda da parte di cittadini dell'Unione europea sarà disponibile una funzione di caricamento da file (upload). La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

➤ **Iscrizioni nella lista aggiunta**

I nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative dovranno essere iscritti nella apposita lista aggiunta; tali iscrizioni, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del Testo Unico n. 223/1967 - per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti del Ministero dell'Interno anche con gli altri Stati UE - dovranno effettuarsi entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè **non oltre l'11 aprile p.v.**, quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione.

Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla Commissione Elettorale Circondariale; nei giorni successivi, i comuni, **tra il 12 ed il 16 aprile p.v.**, dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell'Unione, già inseriti nella procedura "Elettori UE", le cui domande non siano state accolte. A tale scopo utilizzeranno l'apposita dicitura "**ricusato**", presente tra i motivi di cancellazione.

Si raccomanda la **scrupolosa osservanza del termine del 16 aprile**, in quanto la predetta Direzione Centrale per i Servizi elettorali dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi degli elettori dell'Unione europea da inviare a ciascun Paese di cittadinanza per i successivi controlli e cancellazioni dalle rispettive liste. Qualora, dai controlli effettuati



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini dell'Unione già iscritti secondo le modalità di cui sopra, il Ministero dell'Interno, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, lo renderà tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria dei cittadini dell'Unione europea mendaci.

L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella d) allegata al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Si rammenta che la suddetta tessera elettorale dovrà essere altresì inviata (ove non già provveduto) anche ai cittadini dell'Unione iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.

2) Voto dei cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea

Nell'ipotesi che i cittadini italiani residenti all'estero intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di residenza, va rilevato che i singoli Paesi membri possono, in base all'articolo 7 della direttiva stessa, accertarsi che i suddetti elettori italiani siano in possesso del diritto di voto.

L'autorità cui compete la potestà certificativa in ordine al possesso dei diritti elettorali è il Sindaco del comune nelle cui liste gli interessati sono iscritti, al quale, pertanto, potrebbero rivolgersi anche direttamente Uffici dei singoli Paesi dell'Unione.

Si segnala l'opportunità che i comuni corrispondano al più presto alle suddette richieste, al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani residenti in altro Paese dell'Unione.

Sulle liste sezionali, accanto ai nominativi degli elettori italiani che hanno optato per il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti ad altro Stato UE di residenza, (a suo tempo comunicati dal Ministero dell'Interno nell'applicativo "Elettori Estero" disponibile nel portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>) dovrà essere apportata apposita annotazione, al fine di evitare possibili ipotesi di doppio voto.

Peraltro, ulteriori richieste di informazioni potranno pervenire ai comuni in ordine al godimento dell'elettorato passivo da parte degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione che - in base all'art. 10 della citata direttiva n. 93/109 come da ultimo modificata dalla direttiva n. 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 - intendano candidarsi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza. In merito, il Ministero dell'Interno si riserva di fornire opportune direttive con successiva circolare.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

➤ **Esercizio del voto presso le sezioni elettorali istituite nei Paesi dell'Unione europea.**

Com'è noto, potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine, gli elettori temporaneamente in altro Paese dell'Unione e i loro familiari conviventi dovranno far pervenire al Consolato competente, **entro il 7 marzo p.v.** (ottantesimo giorno precedente il giorno fissato per le votazioni) apposita domanda diretta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e su quelli delle sedi consolari potrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.

I dati relativi alle suddette domande saranno trasmessi alla Direzione Centrale per i Servizi elettorali dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel caso di domande pervenute direttamente al comune, queste dovranno essere inviate quanto prima dal comune ricevente al consolato competente, ai fini della conseguente ammissione al voto dell'interessato.

Entro il 21 marzo p.v., sarà disponibile, per i dovuti controlli da parte dei comuni, l'elenco degli elettori italiani che votano in altro Stato UE (comprensivo sia dei residenti che dei temporanei); ciò, attraverso l'applicazione "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Service" <https://daitweb.interno.gov.it>.

Nell'applicativo "Elettori Estero", sarà anche possibile da parte dei comuni:

- Entro il 31 marzo p.v., segnalare la necessità di inserire le posizioni illegittimamente escluse per errata segnalazione dell'assenza del diritto di voto;
- Entro il 26 aprile p.v., segnalare le posizioni da escludere dall'elenco elettori.

La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

In, materia, si fa riserva, comunque, di impartire ulteriori direttive con successiva circolare.

Successivamente, i comuni provvederanno a comunicare alle Commissioni Elettorali Circondariali i nominativi degli elettori "temporanei" che hanno prodotto domanda per votare presso le sezioni istituite nel territorio dell'Unione, affinché apportino le apposite annotazioni sulle liste sezionali.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Giova rammentare che l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 408/94, convertito nella legge n. 483/94, ha demandato al Ministero dell'Interno il compito di spedire i certificati elettorali agli elettori che voteranno presso le suddette sezioni istituite nel territorio UE.

Si pregano, pertanto, i Signori Sindaci a voler vigilare affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

IL PREFETTO
(Librizzi)

Gg